

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 12 gennaio 2015

NORME E TRIBUTI

“La disclosure dribbla gli ostacoli”: L'adesione alla *voluntary disclosure* non è ammessa in presenza di cause ostative. Ed è proprio questo che la differenzia dal nuovo ravvedimento, introdotto dalla legge di stabilità, che può essere attivato anche in presenza di attività di controllo e, per questo motivo, può essere valutato come alternativa alla collaborazione volontaria.

L'istanza di collaborazione volontaria non può essere attivata se il richiedente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche e di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Altra possibilità che dovrebbe essere confermata dall'Agenzia è quella di accedere alla *disclosure* da parte di soggetti che rimuovono la causa ostativa. (*vedere schema: i nodi da sciogliere*).

“Rivalutazioni plurime penalizzate”: La **legge di Stabilità** riapre nuovamente i termini per effettuare la **rivalutazione delle partecipazioni societarie** detenuti dal contribuente al 1° gennaio di quest'anno.

Le procedure sono le stesse degli scorsi anni: ossia perizia asseverata che quantifica il valore delle partecipazioni entro il 30 giugno 2015 e versamento entro la stessa data dell'intera imposta sostitutiva del 4% (non qualificate) ovvero

8% (qualificate), oppure versamento della prima di tre rate annuali della stessa imposta sostitutiva.

Uno degli aspetti più interessanti della norma è la previsione di scomputo dall'imposta sostitutiva già pagata in precedenti norme di rivalutazione, punto sul quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate; la questione riguarda il valore della partecipazione ricevuta dall'attuale detentore a seguito di una donazione da parte di precedente detentore. Per il fisco con la donazione non si trasferiscono a chi subentra gli effetti dei riallineamenti operati in anni precedenti.

_ “Omesso reverse charge al riparo”: La Ctp di Milano, con la sentenza 11698 del 22 dicembre 2014, ha stabilito “nessuna sanzione per l'omesso *reverse charge*, poiché l'adempimento è e resta solo formale”; ciò è in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Giustizia che ha escluso l'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità commesse in materia di “inversione contabile” ai fini IVA.

Soltanto una frode accertata o un danno all'Erario giustificano l'applicazione di sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta.

_ “Tre indici contro le finte partite IVA”: Pienamente applicabili da quest'anno le regole introdotte dalla legge “Fornero” per il contrasto alle false partite IVA.

Secondo quanto disposto dalla legge, scatta la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita IVA se si realizzino almeno due delle seguenti tre condizioni:

- collaborazione con lo stesso committente ha una durata superiore a otto mesi annui per due esercizi consecutivi;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore dispone di una posizione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Quando scatta la presunzione del rapporto subordinato la norma individua i seguenti passaggi:

- La partita IVA si considera in realtà una collaborazione a progetto;
- Se manca il progetto o quando il progetto è privo dei requisiti essenziali, la collaborazione si considera un rapporto di lavoro subordinato.

Non scattano le presunzioni di subordinazione previste dalla legge “Fornero” se si verificano congiuntamente le seguenti situazioni:

- il collaboratore ha competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche (rientrano il titolo di scuola superiore o di formazione professionale, titolo universitario, qualifiche o diplomi conseguiti in apprendistato, la specializzazione derivante da rapporto di lavoro subordinato o l’attività autonoma svolta per almeno 10 anni);
- il collaboratore è titolare di un reddito annuo (lordo) da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile per il versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti.

Via libera anche se la collaborazione è svolta nell’esercizio di attività professionali ordinistiche o derivanti da iscrizioni in Albi o elenchi comprese nel Dm del 20 dicembre 2012.

N.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di TELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco.

Napoli 12.01.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it